

Lo scudo dai controlli estende l'area della convenienza

Pro e contro

Nella valutazione irrompe lo stop agli accertamenti analitici-induttivi

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Sul concordato preventivo (in particolare, quello biennale) cambiano le valutazioni da fare, specie dopo l'intervento della circolare 18/E della settimana scorsa. E occorrerà considerare, peraltro, anche le eventuali modifiche ancora in arrivo (si veda l'articolo a lato).

Inizialmente si sono avute parecchie perplessità sul concordato, in ragione soprattutto dell'estremo rischio di accettare una proposta per il futuro (soprattutto per i soggetti Isa) dai contorni e dalla convenienza molto incerti. Questo tralasciando considerazioni più squisitamente "di diritto", dovute al fatto che non pare che l'istituto – disponendo, appunto, per il futuro – rispetti i requisiti di effettività che la capacità contributiva esigerebbe. D'altronde anche lo stesso articolo 1 del Tuir fa riferimento al "possesso" dei redditi.

A ogni modo, accantonando gli aspetti di legittimità, il concordato preventivo non appariva comunque "appetibile", considerato che la scommessa che il contribuente si sarebbe apprestato a fare non avrebbe dato grandi convenienze.

Ora, dopo gli interventi operati dal decreto Correttivo (Dlgs 108/2024) e dalla circolare 18/E citata, lo scenario potrebbe mutare.

Il Correttivo ha portato in dote il regime opzionale sostitutivo sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2023 (aliquote del 10, 12 e 15% a seconda della valutazione Isa). Va ricordato che la sostitutiva si riferisce alle imposte sui redditi e relative addizionali (non all'Irap). Il beneficio, specie per chi non era risultato particolarmente affidabile in passato, non è di poco conto (si veda anche il grafico in pagina).

Però è la circolare 18/E/2024 (e non la norma) ad aver dato una svolta significativa in termini di convenienza.

Il rischio dell'accertamento

Un'ipotesi particolarmente temuta di decadenza dai benefici è la possibilità che nei periodi d'imposta del concordato e in quello precedente venga accertata «l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati».

Se si nota, la previsione ricalca molto quella riferita agli accertamenti analitici-induttivi (articolo

39, primo comma, lettera d, secondo periodo, del Dpr 600/1973). Così era pressoché unanime il convincimento che anche – anzi, soprattutto – quest'ultime rettifiche avrebbero potuto far venire meno i (previsti) vantaggi dell'istituto.

Si ricorda che i principali benefici, oltre all'intassabilità dei maggiori risultati rispetto a quelli concordati (se si avverano) e all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui maggiori risultati rispetto al 2023, sono dati, per i soggetti Isa, dalla copertura accertativa per:

- rettifiche analitiche ai fini delle imposte sui redditi;
- rettifiche analitiche-induttive sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva;
- rettifiche induttive "pure" ai fini delle imposte sui redditi.

Oltre a ciò, va rammentato l'anticipo di un anno dei termini decadenziali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva.

Coperture estese

Tutte queste "coperture" (oltre ai vantaggi ricordati) possono venire meno, secondo la circolare 18/E, solo se gli uffici, in seguito ai con-

L'irrilevanza di questo tipo di rettifiche, chiarita dalle Entrate con la circolare 18/E, non vale per il 2023

trolli, sono in grado di effettuare accertamenti analitici oppure induttivi "puri" ai fini delle imposte sui redditi, che portano a superare la soglia del 30% dei ricavi dichiarati. Non si tratta di un vantaggio di poco conto: vengono esclusi gli accertamenti analitici-induttivi reddituali, i quali sono quelli quasi sempre eseguiti nei confronti di contribuenti che hanno le dimensioni dei soggetti Isa.

In sostanza, la copertura dalle rettifiche offerta dal concordato non sarà così facile da "scalfire" da parte dell'amministrazione finanziaria.

Occorre però fare attenzione: la non rilevanza degli analitici-induttivi non vale per il 2023, anno per il quale va considerata la medesima causa di decadenza relativa alle componenti accertate maggiori del 30% dei ricavi dichiarati.

Per il 2023 va ricordata anche l'ulteriore copertura relativa ai dati Isa inesatti fino al 30%, però del reddito concordato. Attenzione, inoltre, sempre sul 2023 (così come sul 2022 e 2021): se sono state commesse violazioni tali da sfociare in ambito penale, sussiste la specifica causa di esclusione e di decadenza dal concordato. Per questa causa di decadenza andrebbe però chiarita la data entro cui deve intervenire la condanna definitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA



agenzia
entrate
UFFICIO CONTROLLI
AREA ACCERTAMENTI